

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CXIII
n. 4

RELAZIONE

SULL'ANDAMENTO DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELL'ENTE POSTE ITALIANE E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL RELATIVO CONTRATTO

(Anno 2003)

(Articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e articolo 8, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Presentata dal Ministro delle comunicazioni

(GASPARRI)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 2005

Ministero delle Comunicazioni

RELAZIONE

La presente relazione viene resa ai sensi dell'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che prevede che il Ministero delle comunicazioni comunichi alle competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste italiane (all. 1).

Come è noto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 – recante l'attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio – ha indicato, all'art. 2, il Ministero delle comunicazioni come l'Autorità di regolamentazione del settore postale, con il compito, fra gli altri, di verificare il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, organizzando un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono tale servizio (all. 2).

La suddetta attività di verifica è effettuata con regolarità, su base campionaria delle prestazioni erogate dalla società Poste, avvalendosi di un organismo specializzato indipendente – individuato nella società IZI s.p.a. metodi, analisi e valutazioni economiche – sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 261/99 (all. 3).

Gli indici di qualità relativi al corriere prioritario ed al corriere ordinario, per l'anno 2003, sono stati fissati dall'Autorità medesima con le

deliberazioni 15 gennaio 2003 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003) e 19 giugno 2003 (G.U. n. 150 del 1° luglio 2003 – all.ti 4 e 5), in attesa della stipula del nuovo contratto di programma 2003-2005.

Il nuovo contratto, stipulato in data 1° giugno 2004 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2004), ha recepito i suddetti obiettivi (art. 4, comma 2) (all. 6).

I risultati accertati dalla menzionata società IZI hanno evidenziato, relativamente al primo semestre dell'anno 2003, il sostanziale rispetto degli indici stabiliti sia per quanto riguarda il corriere ordinario interno, sia per quello prioritario interno ad esclusione dell'indice del 98% in J+2 relativamente al corriere prioritario interno, che ha fatto registrare uno scostamento negativo dello 0,1% come si evince dalla deliberazione 30 marzo 2004 (G.U. n. 93 del 21 aprile 2004) (all. 7).

Anche nel secondo semestre 2003 la società Poste ha rispettato gli obiettivi di qualità fissati per il corriere ordinario interno e per il corriere prioritario interno, ad eccezione di quello del 98% in J+2 relativo al corriere prioritario interno che presentava uno scostamento negativo dello 0,2% (deliberazione 2 aprile 2004 G.U. n. 93 del 21 aprile 2004) (all. 8).

A tale proposito si fa presente che – come peraltro dato atto nelle delibere suddette – la situazione di vacanza contrattuale non ha permesso l'applicazione della penale nei confronti della società Poste, da calcolare sulla base della consuntivazione semestrale come previsto dall'art. 6, comma 6, del precedente contratto di programma (G.U. n. 202 del 13 agosto 2000).



IL MINISTRO

e italiane. Il funzionamento del fondo è abilitato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonchè quelle di tipo pubblicitario per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.

21. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato sono chiusi e la relativa giacenza è trasferita in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del tesoro-Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilisce le modalità di utilizzo del predetto conto per il servizio di pagamento delle pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996, il compenso previsto dall'articolo 6 del contratto di programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è forfettariamente stabilito nella somma globale, relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sarà corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. La somma predetta è comunque ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto all'Ente poste italiane per

l'attività gestionale da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente agli importi per i quali è stato chiesto il rimborso con quantificazione forfettaria.

22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante "Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996, una nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali.

23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda e le modalità della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare l'azienda italiana a risultati in linea con gli *standard* realizzati a livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei servizi prestati, produttività, costi unitari di produzione, equilibrio economico dell'azienda, nonchè eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previsto dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilirà anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.

24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di impresa di cui al comma 23.

- decisione da parte dell'Autorità di regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
- 2) per "licenza individuale" si intende ogni autorizzazione che richiede una previa decisione dell'Autorità di regolamentazione, con la quale sono conferiti diritti ed obblighi specifici ad un'impresa in relazione a prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale;
- r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo;
- s) "mittente": la persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii postali;
- t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;
- u) "esigenze essenziali": le esigenze essenziali sono costituite dalla riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell'ambiente e dall'assetto territoriale; la protezione dei dati comprende la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate nonché la tutela della vita privata.

Art. 2

(Autorità di regolamentazione)

1. L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorità di regolamentazione:
 - a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
 - b) definisce l'ambito dei servizi riservati;

5-8-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

- c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali, al termine del regime transitorio previsto dall'articolo 23, comma 2;
- d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale;
- e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
- f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale;
- g) vigila affinché gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti:
 - 1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
 - 2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
 - 3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;
- h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;
- i) vigila affinché il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;
- l) accerta che nell'ambito della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità;
- m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonché delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale;
- n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;
- o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;
- p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione.

Art. 11

(Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete)

1. Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), con uno o più provvedimenti del Ministro delle comunicazioni, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.

Art. 12

(Qualità del servizio universale)

1. L'autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi. Detti standard sono recepiti nella carta della qualità del servizio pubblico postale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.
2. La qualità per i servizi transfrontalieri intracomunitari è stabilita in conformità agli obiettivi indicati nell'allegato al presente decreto.

3. L'autorità di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualità adottate. L'autorità, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, può stabilire deroghe agli obiettivi di qualità, comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorità di regolamentazione dei Paesi membri.
4. Il controllo della qualità è svolto dall'autorità di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attività è sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'autorità di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarità avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall'autorità di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l'anno e, ove necessario, sono prese misure correttive.

Art. 13

(Tariffe)

1. Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.
2. I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall'area della riserva, sono determinati, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati.
3. Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti;
 - b) essere correlati ai costi;
 - c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale;

22-1-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 17

DECRETO 20 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Forsivo 2010», in Norcia.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare 33/1996 del 7 marzo 1996;

Vista la nota della Direzione provinciale del 24 settembre 1998 inviata alla commissione centrale per le cooperative dove veniva chiesto di procedere allo scioglimento della cooperativa;

Vista la nota ministeriale n. 1684 del 4 giugno 1999 - Div. IV/5, dove viene accolta la proposta di scioglimento della cooperativa senza far luogo alla nomina del liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa Agricola Forsivo 2010 con sede in Norcia, costituita in data 13 settembre 1988, rogito notaio Fulvio Sbrilli, registro società n. 1867 del Tribunale di Spoleto, repertorio n. 19110 - B.U.S.C. n. 2222/ agricola.

Perugia, 20 dicembre 2002

Il direttore: DE VECCHI

03A00438

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 gennaio 2003.

Indici di qualità sui tempi di recapito della corrispondenza ordinaria e prioritaria.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ
DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128

del 3 giugno 1999, che ha stabilito, tra l'altro, gli indici di qualità sui tempi di recapito delle corrispondenze ordinarie e prioritarie per il triennio 1999-2001;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare l'art. 6, che fissa gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e relativi strumenti fino all'anno 2002;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale, ed in particolare l'art. 8, comma 7;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 7 giugno 2001 riguardante la definizione degli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2001 con la quale, in considerazione della poca chiarezza e non univocità degli obiettivi di qualità stabiliti in precedenza nel summenzionato decreto del Ministro delle comunicazioni del 24 maggio 1999 nonché nel citato contratto di programma, sono stati rivisitati, per l'anno 2001, i medesimi obiettivi;

Atteso che la deliberazione di cui al punto precedente prevedeva un adeguato approfondimento della materia allo scopo di determinare, per l'anno 2002, gli obiettivi di qualità di cui trattasi;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 2 ottobre 2002 concernente la verifica della qualità del servizio postale, per l'anno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002 con la quale sono stati determinati, tra l'altro, gli indici di qualità per l'anno 2002, in considerazione dell'impossibilità di pervenire ad una approfondita modifica degli indici stessi essendo già in corso, per l'anno di cui trattasi, la verifica della qualità del servizio postale da parte della società incaricata;

Tenuto conto che il piano d'impresa 2003-2005 della società Poste Italiane, contenente, tra l'altro, le future linee di sviluppo della produttività nonché gli obiettivi di recupero dell'efficienza, non è stato ancora adottato definitivamente;

Ritenuto necessario pervenire, comunque, ad una organica e coordinata definizione degli standard di qualità del corriere ordinario e prioritario per l'anno 2003;

Preso atto che un indice rappresentativo degli standard di qualità suddetti è l'indice medio unitario nazionale già utilizzato, rispettivamente, per il servizio di posta ordinaria e per il servizio di posta prioritaria;

Considerato, inoltre, che l'indice medio unitario di qualità relativo alla posta prioritaria deve essere adeguato agli standard degli altri Paesi europei, in conformità a quanto stabilito all'art. 17 della direttiva 97/67/CE;

Considerato, infine, che gli obiettivi di qualità di detto servizio sono alla base del contratto con la società IZI;

Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

22-1-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 17

A D O T T A

la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Ai fini della verifica della qualità del servizio postale, relativamente al corriere ordinario interno, sono fissati i seguenti indici unitari di qualità:

anno 2003:
 J+3: 92,00%;
 J+4: 97,00%;
 J+5: 99,00%.

Art. 2.

1. Ai fini della verifica della qualità del servizio postale, relativamente al corriere prioritario, sono fissati i seguenti indici medi unitari di qualità:

anno 2003:
 J+1: 87,00%;
 J+2: 98,00%;
 J+3: 99,00%.

Art. 3.

1. Gli indici di qualità di cui ai precedenti articoli vengono recepiti sia nel contratto di programma stipulato dal fornitore del servizio universale e dal Ministero delle comunicazioni, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono fissati, altresì, i relativi strumenti di garanzia del perseguimento degli obiettivi di qualità, sia nella carta della qualità del servizio postale.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Ministro: GASPARRI

03A00595

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 gennaio 2003.

Elenco di norme armonizzate adottate ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva n. 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto (terzo gruppo).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva n. 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva n. 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto l'art. 1, comma 2-bis, del sopracitato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;

Visto il decreto 30 gennaio 1997, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di pubblicazione di un primo gruppo di norme armonizzate;

Visto il decreto 13 marzo 1998, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di pubblicazione di un secondo gruppo di norme armonizzate;

Visto i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 138/6 dell'11 maggio 2001, n. C 59/26 del 6 marzo 2002 e n. C 235 del 1° ottobre 2002;

Considerata la necessità di evidenziare le norme armonizzate europee con le rispettive norme italiane corrispondenti;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto di cui alla direttiva n. 94/25/CE.

L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco di un terzo gruppo dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2003

Il Ministro: MARZANO

1-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 giugno 2003.

Indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere ordinario, prioritario, della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari.

**IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE**

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva n. 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999, che ha stabilito, tra l'altro, gli indici di qualità sui tempi di recapito delle corrispondenze ordinarie e prioritarie per il triennio 1999-2001;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste Italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare l'art. 6, che fissa gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e relativi strumenti fino all'anno 2002;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. — metodi, analisi e valutazioni economiche — riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 7 giugno 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2001, n. 139, riguardante la definizione degli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2001;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 2 ottobre 2002 concernente la verifica della qualità del servizio postale per l'anno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la quale sono stati determinati, tra l'altro, gli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2002;

Preso atto dei risultati di qualità conseguiti nel periodo 2001-2002 dalla società Poste Italiane relativamente alla posta ordinaria e prioritaria, alla posta raccomandata e assicurata e ai pacchi ordinari;

Tenuto conto che con deliberazione 15 gennaio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 2003, n. 17, sono già stati fissati gli indici di qualità della posta ordinaria e prioritaria per il 2003;

Considerato che il piano d'impresa 2003-2005 della società Poste Italiane, contenente, tra l'altro, le future linee di sviluppo della produttività nonché gli obiettivi di recupero dell'efficienza, non è stato ancora adottato definitivamente;

Ritenuto necessario pervenire comunque ad una organica e coordinata definizione degli standard di qualità per il periodo 2003-2005 relativamente ai pro-

dotti di corrispondenza e ai pacchi rientranti nel servizio universale, anche in considerazione della necessità di fornire all'utenza una ragionevole certezza riguardo ai tempi di instradamento e all'affidabilità del recapito relativi alle prestazioni offerte dal fornitore del servizio universale;

Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

ADOTTA
la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Gli obiettivi di qualità del corriere ordinario interno per il periodo 2004-2005 sono i seguenti:

	J+3	J+5
anno 2004	93,00%	99,00%
anno 2005	94,00%	99,00%

Art. 2.

1. Gli obiettivi di qualità del corriere prioritario interno per il periodo 2004-2005 sono i seguenti:

	J+1	J+3
anno 2004	87,00%	99,00%
anno 2005	88,00%	99,00%

Art. 3.

1. Gli obiettivi di qualità della posta raccomandata e della posta assicurata per il periodo 2003-2005 sono i seguenti:

	J+3	J+5
anno 2003	92,00%	99,00%
anno 2004	92,00%	99,00%
anno 2005	92,50%	99,00%

Art. 4.

1. Gli obiettivi di qualità dei pacchi ordinari per il periodo 2003-2005 sono i seguenti:

	J+5
anno 2003	91,00%
anno 2004	92,00%
anno 2005	93,00%

Art. 5.

1. Gli indici di qualità di cui ai precedenti articoli, vengono recepiti nella carta della qualità del servizio postale.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro: GASPARRI

03A07772

4-6-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 129

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società per azioni Poste Italiane.

Visto lo schema di contratto di programma predisposto dalla società per azioni Poste Italiane;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Vista la deliberazione CIPE del 22 giugno 2000, recante «regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000 che prevede, tra l'altro, il conforme avviso sulla stipula del presente Contratto di programma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000 concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione 18 dicembre 2002 del Ministero delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione del settore, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Vista la deliberazione CIPE n. 77 recante «linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;

Considerato in particolare che dette Linee guida prevedono uno stretto coordinamento tra il presente Contratto di programma, il Piano di impresa e le politiche tariffarie;

Considerata l'opportunità di fare riferimento, relativamente all'andamento previsionale dell'Onere di servizio universale sostenuto dalla Società nel periodo 2003-2005, all'andamento prospettico dei costi e dei ricavi del servizio universale risultante dal Piano di impresa;

Considerata, conseguentemente, la necessità che il NARS verifichi la coerenza del Piano di Impresa rispetto all'intero sistema regolatorio;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente contratto di programma regola i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.a., di seguito denominata Società, per l'espletamento del servizio postale universale affidato con atto di conferma della concessione, decreto ministeriale 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 2000, n. 102, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 2.

Attività e modalità di erogazione del servizio

1. La Società esercita le attività di cui al menzionato atto di conferma della concessione alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle di

cui alla legge n. 287 del 1990, nonché dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

2. Per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione la Società può avvalersi, previa comunicazione all'Autorità di regolamentazione, di seguito denominata Autorità, di società partecipate, ferma restando la responsabilità in capo alla Società dell'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

Art. 3.

Compiti ed obblighi della Società ed attribuzioni dell'Autorità

1. La Società si impegna a porre a disposizione dell'Autorità la documentazione, i mezzi ed il supporto di risorse umane, senza oneri a carico dell'Autorità, per le verifiche che l'Autorità ritenga necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Allo stesso fine la Società metterà a disposizione dell'Autorità, a sua richiesta, gli atti ed i documenti inerenti all'attività oggetto della concessione.

2. L'Autorità effettua gli accertamenti e le ispezioni che reputi necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi in concessione ed il rispetto degli obblighi del servizio universale, ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.

3. L'Autorità opera nell'esercizio delle sue competenze affinché sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.

4. La Società è tenuta a rendere permanentemente ed agevolmente conoscibili da parte dell'utenza le condizioni generali dei servizi e la carta della qualità, ed altresì a fornire, sui loro contenuti essenziali, informazioni chiare, complete e facilmente accessibili.

5. La Società si impegna agli opportuni aggiornamenti delle condizioni generali dei servizi e della carta della qualità e alla loro sollecita trasmissione all'Autorità.

6. Sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al decreto legislativo n. 261 del 1999 la Società trasmette all'Autorità entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere di Servizio Universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza. Tale trasmissione è accompagnata da una relazione che illustra le dinamiche sottostanti l'andamento dell'Onere.

7. L'Autorità ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, si riserva la facoltà, al fine di contenere gli oneri del recapito, anche in relazione a richieste in tal senso avanzate dalla Società, di impartire disposizioni in merito alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana nonché in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate, anziché presso il domicilio di ciascun soggetto.

Art. 4.

Qualità dei servizi

1. Le parti si danno atto che gli obiettivi di qualità indicati nel presente Contratto sono parte integrante della Carta della Qualità del servizio pubblico postale, con particolare riferimento al sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori soglia ivi definiti.

2. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che costituisce parte integrante dei doveri gravanti sulla Società quello di conseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dall'Autorità con le deliberazioni 15 gennaio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2003, e 19 giugno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° luglio 2003, come di seguito indicato:

Posta ordinaria:

J+3 92% entro il 2003;

J+3 93% entro il 2004;

J+3 94% entro il 2005;

J+4 97% entro il 2003;

J+5 99% per il triennio 2003-2005.

4-6-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 129

Posta prioritaria:

- J+1 87% entro il 2003;
- J+1 87% entro il 2004;
- J+1 88% entro il 2005;
- J+2 98% entro il 2003;
- J+3 99% per il triennio 2003-2005.

Posta registrata:

- J+3 92% entro il 2003;
- J+3 92% entro il 2004;
- J+3 92,5% entro il 2005;
- J+5 99% per il triennio 2003-2005.

Pacco ordinario:

- J+5 91% entro il 2003;
- J+5 92% entro il 2004;
- J+5 93% entro il 2005.

3. L'Autorità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, effettua verifiche periodiche su base campionaria sulle prestazioni rese dalla Società avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dalla stessa Autorità. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico della Società, alla quale l'Autorità dà informativa delle relazioni pervenute. I risultati sono pubblicati unitamente alle determinazioni assunte in proposito dall'Autorità ai sensi del comma successivo e comunque ogni semestre.

4. Salva la possibile rilevanza di oggettive e documentate circostanze imprevedute o imprevedibili o di eventi dipendenti da cause di forza maggiore, per ogni mezzo punto percentuale, o frazione, di mancato rispetto di un obiettivo, evidenziato da una consuntivazione annuale dei dati acquisiti ai sensi del comma precedente, la Società è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di penale, una somma dell'importo di euro cinquantamila. L'Autorità si riserva la facoltà di dimezzare l'importo minimo di penale applicabile in presenza di una divergenza dall'obiettivo che sia inferiore al mezzo punto e di speciale tenuità, oppure in presenza di divergenze inferiori al mezzo punto compensate da un più che ampio conseguimento nello stesso anno di tutti gli altri obiettivi di qualità inerenti al singolo servizio.

5. La Società, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, si impegna a individuare, d'intesa con l'Autorità di Regolamentazione, ulteriori indicatori di qualità del servizio postale universale con particolare riferimento a quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, nonché l'equilibrata riduzione dei tempi di attesa del pubblico agli sportelli, in coerenza con gli impegni assunti nella Carta della Qualità. Tali ulteriori indicatori saranno definiti anche alla luce delle risultanze di apposite indagini presso gli utilizzatori del servizio.

Art. 5.

Reclami

1. La Società si impegna alla puntuale attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione previste dalla Carta della qualità del servizio pubblico postale in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed alla normativa comunitaria. Fermo l'obbligo di pubblicità previsto dall'ultimo comma dell'articolo citato, che la Società deve assicurare con le stesse modalità anche per i rimborsi da essa erogati, è facoltà dell'Autorità richiedere elementi informativi e dimostrativi sui reclami che la Società deve sollecitamente produrre.

2. La Società si obbliga a informare l'autore del reclamo, nella stessa forma da questo adoperata per il suo atto, delle facoltà attribuitegli dai commi 2 e 4 dell'art. 14 del decreto legislativo citato.

3. La Società è tenuta a consentire l'accesso agli atti in conformità alla normativa vigente.

4. La Società è altresì tenuta a fornire all'Autorità, su richiesta, dati e documenti circa l'attività dei propri servizi di relazione con il pubblico e di controllo interno.

Art. 6.

Obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione

1. La Società si impegna a dare compiuta attuazione ai progetti e agli interventi programmati nel piano d'impresa per il completamento del riassetto e per il rilancio dell'azienda, con particolare riguardo al contenimento dei costi connessi all'erogazione del Servizio Postale Universale ed alla loro razionalizzazione.

2. A tal fine la Società trasmette all'Autorità entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto un elenco da aggiornare in seguito con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscano condizioni di equilibrio economico, entro i successivi novanta giorni deve essere trasmesso un piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione nel rispetto del principio dell'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. *caff. h)*

3. L'Onere di Servizio Universale sostenuto dalla Società è risultante dalla separazione contabile certificata di cui all'art. 3, comma 6, dovrà presentare nel triennio 2003-2005 un andamento decrescente in termini nominali, per l'effetto congiunto del contenimento dei costi nella misura prevista dal Piano di impresa, e del recupero dei ricavi mediante l'adozione del price-cap per l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati.

4. La Società si impegna a non effettuare chiusure di uffici postali che non siano state preventivamente comunicate all'Autorità.

Art. 7.

Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi

1. La Società è tenuta all'osservanza delle tariffe e dei prezzi determinati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999.

2. In coerenza con le Linee guida per la regolamentazione del settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, ai servizi postali sottoposti a regolamentazione tariffaria vengono applicati all'inizio di ogni triennio gli incrementi maturati nel periodo triennale precedente, in base alla formula:

$$T_n = T_0 [(1 + \lambda) + (P_{n-1} - P^*_{n-1})]$$

$$\lambda = P^*_n - \alpha + \alpha \Delta Q$$

dove:

T_0 è la tariffa di riferimento e viene ridefinita all'inizio di ogni triennio e si identifica con i valori tariffari stabiliti nella deliberazione in materia, salvo verifica dell'andamento effettivo dei costi. Con riferimento al triennio di vigenza contrattuale T_0 si identifica nei valori tariffari definiti con la deliberazione 23 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni;

il coefficiente α corrisponde alla quota di recupero di produttività che viene trasferita al consumatore finale in termini di minore incremento tariffario. Tale coefficiente potrà assumere valori positivi al raggiungimento di condizioni di equilibrio tra costi e ricavi correlati al servizio postale universale, al netto dei trasferimenti da Stato di cui al successivo art. 8;

ΔQ rappresenta il correttivo in più o in meno che scaturisce dal confronto (effettuato annualmente in sede di calcolo del price-cap) tra i risultati e gli impegni in materia di qualità di cui all'art. 4; ad esso viene applicato un coefficiente α , stimato sulla base dei dati del Piano d'Impresa, pari al rapporto tra i maggiori costi sostenuti — ovvero evitati — dalla Società per conseguire risultati di qualità superiori — ovvero inferiori — a quelli concordati e il costo totale del servizio universale;

P e P^2 rappresentano rispettivamente il tasso di inflazione effettivo e programmato.

T_n viene aggiornata annualmente secondo la stessa formula ed è la base per il calcolo del price-cap per i tre anni successivi.

3. La Società, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione e consegna degli invii, ed in proporzione alle relative economie ritraibili, può praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti. La Società si impegna, tuttavia, ad assicurare all'utenza parità di trattamento a parità di condizioni, e, in ogni caso, l'assenza di ogni ingiustificata discriminazione.

4-6-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 129

4. La Società si impegna, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a comunicare all'Autorità, sulla base dei criteri indicati al precedente comma 3, i prezzi e le condizioni associate che verranno praticati ai grandi clienti in sede di rinnovo degli accordi convenzionali. Tali prezzi e condizioni verranno pubblicati a cura della Società, e da questa applicati a tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni.

5. L'Autorità può richiedere in merito informazioni integrative nonché la loro pubblicazione a carico della Società, impartendo in tal caso le disposizioni opportune per salvaguardare la riservatezza di terzi.

Art. 8.

Oneri del servizio postale universale

1. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'Onere del Servizio Postale Universale vengono indicati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2003, 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2005.

2. La quantificazione definitiva degli importi di cui al comma 1 deriverà dall'applicazione del meccanismo di *subsidy cap* previsto dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, secondo la seguente formula:

$$S_n = S_{n-1} (1 + \gamma);$$

$$\gamma = p^*_n \cdot y_n.$$

Dove:

S_n è il trasferimento accordato per l'esercizio n ;

S_{n-1} è il trasferimento accordato nell'esercizio precedente che, per l'anno 2002, è stato fissato pari a 428,660 milioni di euro nel Contratto di Programma 2000-2002, come modificato con Atto Aggiuntivo del 21 febbraio 2003; p^*_n è il tasso programmato di inflazione per l'anno cui il trasferimento si riferisce;

y_n è l'incremento percentuale di produttività che la Società si è impegnata a conseguire nell'esercizio n ; tale incremento viene misurato in termini di riduzione dell'Onere del Servizio Universale.

Sulla base del Piano di Impresa tale valore, espresso in termini di incremento medio annuo, è stato fissato pari al 3,62%, ovvero tale da determinare un Onere del Servizio Universale che, partendo da un valore di 860,1 milioni di euro, come da Separazione Contabile 2002, si riduca progressivamente ogni anno per attestarsi nel 2005 ad un valore pari a 770 milioni di euro.

3. La misura dei valori annuali determinati in base alla applicazione della formula di cui al comma 2 non potrà essere modificata nel periodo di validità del Contratto, se non, esclusivamente, nei casi di seguito indicati e per un importo corrispondente al maggiore (ovvero minore) onere conseguente a:

a) il mancato adeguamento tariffario previsto all'art. 7;

b) la non integrale copertura dei minori ricavi derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Settori ed aree agevolate

1. In vigore dell'attuale regime di tariffe agevolate, le integrazioni tariffarie dovute alla Società dovranno assicurare la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena.

2. I rimborsi dovuti alla Società in questa materia sono regolati come segue:

a) per le agevolazioni nei settori dell'editoria e del non-profit entro il 30 aprile di ciascun esercizio la Società, sulla base della differenza registrata a consuntivo dell'esercizio precedente tra minori ricavi conseguiti a seguito dell'applicazione della tariffa agevolata ed i ricavi ottenibili mediante la tariffa piena, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, e per conoscenza all'Autorità, la previsione relativa all'esercizio di competenza per ciascuna integrazione tariffaria, distinguendo tra libri, giornali quotidiani, e riviste editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa, ed ogni altra pub-

blicazione. In relazione alle prestazioni effettivamente rese, la Società emette su base trimestrale fatture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, allegando a ciascuna una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo, ed attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni indicate;

b) per le agevolazioni previste per la propaganda connessa alle consultazioni elettorali, entro sei mesi dalla data in cui sono state tenute le consultazioni la Società trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la fattura relativa alle prestazioni complessivamente rese nel loro ambito;

c) decorsi tre mesi dalla ricezione delle fatture di cui alle lettere precedenti, sui relativi importi si applicano gli interessi legali.

3. La mancata o incompleta erogazione dei rimborsi, definiti nell'importo e nelle procedure alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, darà luogo ad un trasferimento di pari importo a carico del Bilancio dello Stato, aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel comma 1 dell'art. 8, come previsto al comma 3, lettera b) dello stesso art. 8.

Art. 10.

Emissione di carte valori postali - Filatelia

1. La formulazione dei programmi di emissione delle carte valori postali è, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di esclusiva competenza del Ministero delle comunicazioni. La Società cura la loro distribuzione e commercializzazione.

2. La Società collabora alla formulazione dei programmi annuali di emissione avanzando proprie proposte; in ogni caso, la stessa trasmette al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenute da soggetti terzi. In nessun caso è consentito alla Società di assumere con terzi impegni di qualsivoglia natura relativamente all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione.

3. Il Ministero, sentito il parere della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i programmi di emissione, e ne dà comunicazione alla Società entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione.

4. La Società, ricevuto il programma, sottopone tempestivamente al Ministero le proprie motivate richieste circa la data di emissione, la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o intero postale sulla base delle esigenze inerenti all'espletamento del servizio postale nonché al mercato filatelico. Su tali richieste il Ministero adotta le determinazioni di propria competenza nei modi previsti dalla legge.

5. I costi di progettazione e di stampa delle carte valori postali sono interamente a carico della Società.

6. La Società si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente nel settore filatelico, secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti.

Art. 11.

Rapporti internazionali

1. La Società si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale; si impegna altresì a rispettare, nei propri rapporti con gli enti omologhi di altri Paesi, i poteri di rappresentanza, di indirizzo politico e di regolazione attribuiti all'Autorità dalla normativa vigente.

2. La Società partecipa, per quanto di competenza e comunque in collaborazione con l'Autorità, alle conferenze indette da organizzazioni postali internazionali.

4-6-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 129

3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione Postale Universale (U.P.U.), le parti convengono che la spesa di contribuzione obbligatoria corrispondente alle venticinque unità contributive dovute dall'Italia faccia carico all'Autorità, mentre ogni altra spesa comunque discendente o inerente alla partecipazione nazionale alle attività dell'U.P.U. sia a carico della Società.

4. Qualora le spese complessive che gravano sulla Società risultino inferiori al 30% dell'ammontare del contributo obbligatorio a carico dell'Autorità, la Società è tenuta a corrispondere la differenza; la ripartizione degli oneri tra l'Autorità e la Società viene effettuata entro sessanta giorni dall'acquisizione della disponibilità della documentazione emessa dall'U.P.U., che le parti mettono a reciproca disposizione senza ritardo, in ordine alle spese relative a ciascun anno solare.

Art. 12.

Procedimento di approvazione

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto della delibera CIPE 22 giugno 2000 recante «regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000, richiamata in premessa, si dà atto che il presente contratto è stato stipulato in conseguenza dell'espletamento dell'iter procedimentale come definito dalla richiamata delibera, e pertanto che:

in data 21 ottobre 2003 lo schema di Contratto è stato trasmesso a cura del Ministero delle comunicazioni, al Servizio centrale di segreteria del CIPE, alla Ragioneria generale dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'editoria, e, per ciò che concerne le agevolazioni in materia elettorale, al Ministero degli interni;

il NARS per i profili regolamentari e la Ragioneria generale dello Stato per ciò che concerne gli aspetti finanziari hanno reso i rispettivi pareri in argomento in data 12 dicembre 2003 ed in data 31 marzo 2004;

il CIPE ha formulato il suo parere in data 5 marzo 2004;

è stato formulato conforme avviso, quale atto di concerto, del Ministero dell'economia e delle finanze in data 1° aprile 2004;

è stato acquisito sullo schema di contratto il parere delle competenti commissioni parlamentari in data 26 aprile maggio 2004, che le osservazioni ivi formulate attengono alla fase di esecuzione del contratto e che le parti si impegnano a tenerne conto durante la sua attuazione.

2. Viene dato atto che il parere della Ragioneria generale dello Stato, come richiamato nell'ambito del parere CIPE, contiene specifiche indicazioni circa i tempi e le modalità di inserimento nell'ambito dei provvedimenti di finanza pubblica delle risorse finanziarie necessarie a coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del presente contratto a valere rispettivamente sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (U.P.B. 3.1.2.4 - Poste Italiane) e sullo stato di previsione autonomo della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 471 - cap. 472 contributi per spese di spedizione postali alle imprese editrici ed al settore non profit).

Art. 13.

Durata, esecuzione, interpretazione e clausola arbitrale

1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2005; è soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento anche per effetto di nuove direttive dell'Unione europea attinenti alle materie che ne formano oggetto, che comportino rilevanti scostamenti rispetto a quanto stabilito dal contratto stesso, ovvero in caso di emanazione di atti normativi di contenuto parimenti innovativo della disciplina vigente nelle materie stesse.

2. Con esclusione di tutto quanto attiene alla materia della qualità dei servizi, qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà rimessa ad un collegio di

cinque arbitri, dei quali uno nominato dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Società ed il quinto, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Sede dell'arbitrato sarà Roma. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto. Si applicano gli articoli 807 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° giugno 2004

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Presidente di Poste Italiane S.p.a.
CARDI

04A05831

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sprint Pak a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Sprint Pak a r.l.», sede legale Milano, piazzale Martini F. n. 3, costituita per rogito notaio dott. Antonio Marsala di Sesto S. Giovanni in data 25 ottobre 1993, rep. n. 10752 racc. 2487 - Busc 15237/267993 - Codice fiscale 11036740154.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05684

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «SO.C.E.P. Edile Padana a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «SO.C.E.P. Edile Padana a r.l.», sede legale Milano, viale delle Rimembranze di Greco n. 47, costituita per rogito notaio dott. Mario Simone di Milano in data 15 novembre 1990, rep. n. 60924 racc. (mancante) - Busc 14191/252148 - Codice fiscale (mancante) - trib. Milano reg. soc. 312158, vol. 7825, fasc. 8.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05685

21-4-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 93

archivi nazionali» dedicati al Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati stampati in rotocalcografia;

Ravvisata la necessità di rettificare il decreto interministeriale 23 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2000;

Decreta:

Nel dispositivo, al secondo capoverso del decreto interministeriale 23 maggio 2000 citato nelle premesse, laddove sono descritte le caratteristiche tecniche dei due francobolli, la parola «offset» è sostituita da «rotocalcografia».

Roma, 16 febbraio 2004

*Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni*
MORGANTI

*Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

04A04053

DELIBERAZIONE 30 marzo 2004.

Verifica della qualità del servizio postale nel primo semestre 2003.

IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare il suo art. 12, in base al quale l'autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 15 gennaio 2003, recante la definizione degli indici di qualità sui tempi di recapito della corrispondenza ordinaria e prioritaria per l'anno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2003;

Preso atto che il contratto di programma per il triennio 2000-2002 ha terminato di produrre i suoi effetti, e che, per contro, l'iter di approvazione del nuovo contratto di programma per il triennio 2003-2005 non è ancora concluso;

Esaminato il primo rapporto semestrale certificato presentato per l'anno 2003 dalla già menzionata società IZI, riguardante il periodo 1° febbraio 2003-30 giugno 2003;

Accertate la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Considerato, in particolare, che la già citata deliberazione del 15 gennaio 2003 non è suscettibile di ricevere applicazione che per i servizi svolti dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con la conseguenza che i dati attinenti al mese di gennaio 2003 devono essere espunti dalla rilevazione semestrale di riferimento;

Osservato che i risultati delle verifiche condotte attestano, con la sola eccezione di cui appresso, l'avvenuto rispetto nel semestre dei vigenti indici di qualità del servizio postale;

Ritenuto che l'unico dato di segno negativo emerso, e peraltro di ridotta entità, nella presente situazione di vacanza contrattuale non risulta sanzionabile, non essendo più applicabile la regola di consuntivazione semestrale recata dal contratto di programma 2000-2002 in quanto lo stesso è ormai scaduto;

ADOTTA

la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel periodo 1° febbraio 2003 - 30 giugno 2003, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+4	J+5
Parametri di qualità	92,0%	97,0%	99,0%
Risultati conseguiti*	93,7%	97,7%	99,1%
Scostamento	1,7%	0,7%	0,1%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

1. Nel periodo 1° febbraio 2003 - 30 giugno 2003, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+1	J+2	J+3
Parametri di qualità	87,0%	98,0%	99,0%
Risultati conseguiti*	87,0%	97,9%	99,3%
Scostamento	0,0%	-0,1%	+0,3%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 3.

1. Sulla base dei risultati sopra descritti, la società Poste Italiane nel primo semestre dell'anno 2003 ha rispettato gli indici di qualità del servizio postale ad eccezione di quello del 98% in J+2 relativamente al corriere prioritario interno, infrazione che si dà atto non essere, almeno allo stato, sanzionabile.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

04A03714

Il Ministro: GASPARRI

21-4-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 93

DELIBERAZIONE 2 aprile 2004.**Verifica della qualità del servizio postale nel secondo semestre 2003.****IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE**

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare il suo art. 12, in base al quale l'autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI s.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 15 gennaio 2003, recante la definizione degli indici di qualità sui tempi di recapito della corrispondenza ordinaria e prioritaria per l'anno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2003;

Preso atto che il contratto di programma per il triennio 2000-2002 ha terminato di produrre i suoi effetti, e che, per contro, l'iter di approvazione del nuovo contratto di programma per il triennio 2003-2005 non è ancora concluso;

Esaminato il secondo rapporto semestrale certificato presentato per l'anno 2003 dalla già menzionata società IZI, riguardante il periodo 1° luglio 2003 - 31 dicembre 2003;

Accertate la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Osservato che i risultati delle verifiche condotte attestano, con la sola eccezione di cui appresso, l'avvenuto rispetto nel semestre dei vigenti indici di qualità del servizio postale;

Ritenuto che l'unico dato di segno negativo emerso, e peraltro di ridotta entità, nella presente situazione di vacanza contrattuale non risulta sanzionabile, non essendo più applicabile la regola di consuntivazione semestrale recata dal contratto di programma 2000-2002 in quanto lo stesso è ormai scaduto;

*Adotta
la seguente deliberazione:*

Art. 1.

1. Nel periodo 1° luglio 2003 - 31 dicembre 2003, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+4	J+5
Parametri di qualità	92,0%	97,0%	99,0%
Risultati conseguiti*	92,2%	97,0%	99,0%
Scostamento	0,2%	0,2%	0,0%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

1. Nel periodo 1° luglio 2003 - 31 dicembre 2003, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+1	J+2	J+3
Parametri di qualità	87,0%	98,0%	99,0%
Risultati conseguiti*	87,1%	97,8%	99,2%
Scostamento	0,1%	-0,2%	0,2%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 3.

1. Sulla base dei risultati sopra descritti, la società Poste Italiane nel secondo semestre dell'anno 2003 ha rispettato gli indici di qualità del servizio postale ad eccezione di quello del 98% in J+2 relativamente al corriere prioritario interno, infrazione che si dà atto non essere, almeno allo stato, sanzionabile.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2004

Il Ministro: GASPARRI

04A03837

**MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

DECRETO 9 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa dei Servizi collettivi per la Riforma Fondiaria di Casaleni a r.l.», in Palazzo San Gervasio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1997 con il quale il dott. Antonio Cutolo è nominato commissario liquidatore della società Cooperativa dei Servizi Collettivi per la Riforma Fondiaria di Casaleni a responsabilità limitata, con sede in Palazzo San Gervasio (Potenza), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1941, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

